

Articoli

IL SOLE -24 ORE – Mercoledì 8 Febbraio 1995 – N.
38 – **PAGINA 23**
Norme e tributi

Indicazioni della Vigilanza della Banca
d'Italia

Sono sofferenze bancarie i creditori con i "dissestati"

Le esposizioni degli istituti di credito nei confronti degli enti locali in stato di dissesto finanziario devono essere classificate tra le sofferenze nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi. Lo ha precisato la Banca d'Italia nel Bollettino di vigilanza n. 9 del settembre 1994.

Le indicazioni dell'istituto di emissione, fornite nel dettare questa disposizione, mettono in evidenza le numerose analogie esistenti tra le procedure di liquidazione degli enti locali e la procedura fallimentare delle imprese private. Vediamole in dettaglio.

Presupposto della procedura. Nel caso degli enti locali, il presupposto della procedura di liquidazione si realizza nello stato di dissesto, vale a dire nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Organi preposti. Per il dissesto finanziario degli enti locali è prevista la nomina di un organo straordinario di liquidazione, con funzioni analoghe a quelle svolte nella procedura fallimentare, dal giudice delegato e dal curatore.

Effetti sul passivo. Dalla massa passiva degli enti locali in "dissesto" sono esclusi gli interessi moratori e le rivalutazioni monetarie maturati successivamente alla data della deliberazione.

Nel passivo del fallimento è prevista la sospensione, nei confronti dei creditori chirografari, del corso degli interessi legali e convenzionali.

La ripartizione dell'attivo. Nella procedura relativa agli enti locali dissestati è previsto il concorso dello Stato all'attivo della liquidazione, sotto forma di mutuo.

Tale intervento non garantisce peraltro l'estinzione integrale dei debiti dell'ente locale: qualora la massa attiva, comprensiva del mutuo a carico dello Stato, non risulti sufficiente a coprire tutti i debiti dell'ente, si renderà pertanto necessario addivenire al riparto proporzionale alla massa passiva, così come avviene per il fallimento.

Diritti dei creditori. In analogia con il fallimento, rimane impregiudicato il diritto del creditore di rivalersi nei confronti della nuova gestione finanziaria dell'ente locale.

Con riferimento a tutto quanto sopra, la Banca d'Italia come si è detto ha precisato che, nelle segnalazioni di vigilanza e di Centrale dei rischi, le esposizioni nei confronti degli enti locali "dissestati" devono essere classificate fra le sofferenze.

Marco Levis
Andrea Rittatore

 [Indice](#)
